



COMUNE DI ROTTOFRENO

PROVINCIA DI PIACENZA

ORDINANZA N. 88 DEL 02/10/2018

PROPOSTA N. 98

OGGETTO: MANUTENZIONE PULIZIA FOSSI, CANALI, ROGGE, SITE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROTTOFRENO.

IL SINDACO

CONSIDERATO che negli ultimi anni si sono verificati, sempre con maggiore frequenza, eventi meteorologici avversi, caratterizzati in particolar modo dalla caduta al suolo di ingenti quantitativi di acque meteoriche in brevi periodi temporali;

RITENUTO che in caso di verifica zione di tali eventi meteorici sia necessario disporre di un sistema di captazione ed allontanamento delle acque piovane in stato di perfetta efficienza, con particolare riferimento al sistema dei canali che assolvono alla duplice funzione di permettere l'irrigazione dei campi agricoli ma che attendono anche a funzioni di sicurezza sociale garantendo l'allontanamento delle acque piovane dal territorio;

PRESO ATTO che una parte dei canali presenti sul territorio del Comune di Rottofreno sono attualmente caratterizzati dalla presenza, all'interno degli stessi, di piante ed arbusti spontanei, potenzialmente idonei a ridurre la sezione del canale ed a rallentare il deflusso delle acque in caso di eventi climatici;

CONSIDERATA altresì l'elevata vulnerabilità e i rischi diretti ed indiretti per la regimazione dei corsi d'acqua derivanti dalla mancata manutenzione e/o abbandono di ponti, arginature, griglie e di ogni altra opera idraulica;

VALUTATO che da tali impedimenti al corretto e rapido deflusso delle acque possa derivare un pericolo per l'incolumità pubblica, in particolare per la possibilità di allagamenti delle aree viciniori, dacché si rende necessario predisporre un calendario di manutenzione del sistema dei canali e dei fossi comunque destinati all'allontanamento delle acque in caso di eventi meteorologici avversi;

RITENUTO che sia necessario provvedere quantomeno in due occasioni annue, all'approssimarsi dell'inizio della primavera ed dell'inizio del periodo autunnale, al ripristino della piena efficienza del sistema dei canali per la raccolta delle acque piovane;

VISTI gli artt.9 13,9 15,9 16,917,1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

VISTO l'art. 7 bis e 54 del T.U.E.L. n. 267/2000

ORDINA

1. la **REVOCA** della propria precedente ordinanza n. 6 del 19.03.2012;
2. a tutti i proprietari (o titolari di altri diritti reali) di canali d'irrigazione, rogge, canali adduttori, canali scolmatori d'altri corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale di Rottofreno di

eseguire una accurata pulizia periodica secondo il seguente calendario:

- 1° intervento : entro e non oltre il 15 aprile
- 2° intervento : entro e non oltre il 15 ottobre

provvedendo quindi, per quanto di competenza, a:

- a realizzare adeguate e idonee opere idrauliche per la raccolta delle acque meteoriche rilasciate dai terreni di propria competenza in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche;
- b effettuare, con mezzo idoneo, interventi di asportazione dai corsi d'acqua o dalle opere idrauliche, di tutto il materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra, fango, sabbia e ghiaia) nonché materiale artificiale – rifiuti, inerti, ecc che possano costituire un ostacolo al rapido deflusso delle acque o che possano modificarne il livello;
- c mantenere le sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
- d eseguire periodicamente la pulizia di ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente in particolare dell'ordinanza comunale;
- e mantenimento o realizzazione, in sua mancanza, di ciglio di larghezza minima di 50 cm lungo le sponde di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, libero da qualunque struttura fissa sia verticale che orizzontale;
- f mantenimento, con sgombero da ogni impedimento, delle tombinature private e delle relative caditoie, realizzate su accessi carrai, a cura e spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia;
- g

DISPONE

che tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs.152/2006.

E' assolutamente **VIETATO**:

- Procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e disseccanti;
- Rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua;

Per il caso di canali realizzati in confine tra proprietà confinanti, l'obbligo di pulizia del canale deve intendersi esteso, in via solidale, ad entrambi i proprietari dei fondi attigui che accedano al canale, così che il Comune di Rottofreno potrà irrogare la sanzione e richiedere l'adempimento nei confronti di uno solo dei proprietari confinanti per l'adempimento dell'intera obbligazione.

L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali e le sanzioni accessorie del ripristino dello stato dei luoghi, l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00. È ammessa, pertanto, la facoltà di pagamento in misura ridotta di € 150,00 da esercitarsi nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano, inoltre, l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di provvedere, da parte dei responsabili, al ripristino delle adeguate condizioni igienico-sanitarie ed idrauliche dei corsi d'acqua entro 30 giorni dalla contestazione dell'illecito. Decorso infruttuosamente tale termine sarà dato corso all'esecuzione dei lavori direttamente da parte del Comune ed al recupero delle somme dallo stesso anticipate in danno dei soggetti obbligati, in aggiunta alla sanzione già comminata.

Il Comando di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e di applicare le sanzioni previste nel caso di accertamento di eventuali violazioni a quanto in essa disposto.

La presente ordinanza, con effetto immediato, annulla e sostituisce tutte le precedenti in contrasto con essa;

PRESCRIVE

Piazza Marconi n. 2 – 29010 Rottofreno (PC)
Tel. 0523 780312 – Fax 0523 781929
PEC: comune.rottofreno@sintranet.legalmail.it
home page: www.comune.rottofreno.pc.it

l'immediata messa a conoscenza della popolazione:

- mediante la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio Comunale;
- mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune di Rottofreno;

che il presente provvedimento sia comunicato:

- al Comando Stazione Carabinieri di Rottofreno;
- al Comandante del Corpo di Polizia Municipale Comunale;
- al Comandante Corpo Polizia Provinciale;
- al Corpo Forestale dello Stato
- al Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- all'AIPO di Piacenza ;
- al Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino
- alla sede C.O.M. PC I della Protezione Civile
- alla Prefettura di Piacenza
- alle Associazioni di categoria dei coltivatori diretti

Si informa inoltre, così come previsto dall'art. 3, comma 4 della legge n. 241/90 con successive modifiche ed integrazioni, che avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

IL SINDACO
VENEZIANI RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A.